

## Comunicazione del Conservatore n.1/2018

### **COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'UNICO SOCIO E ALLA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITA' DEI SOCI DELLE S.R.L.**

---

Tenuto conto di quanto già rappresentato nella guida Widget pubblicata sul sito della CCIAA di Napoli nella materia in epigrafe si rappresenta quanto segue.

A seguito dell'abrogazione dell'obbligo, per le società a responsabilità limitata, di tenere il libro soci, è stato modificato anche il settimo comma dell'art. 2470 del codice civile, ai sensi del quale le dichiarazioni degli amministratori che danno atto che l'intero capitale sociale appartiene a un unico socio, ovvero che è mutata la persona dell'unico socio, ovvero ancora che si è costituita/ricostituita la pluralità dei soci devono essere depositate nel registro delle imprese entro trenta giorni "dall'avvenuta variazione della compagine sociale". Ciò può essere determinato:

- a) dal trasferimento di partecipazioni, a vario titolo (ad esempio vendita, permuta, donazione, conferimento, assegnazione in sede di liquidazione ecc.);
- b) da operazioni sul capitale (ad esempio aumento sottoscritto da terzi, azzeramento e ricostituzione da parte di compagini sociali diverse dall'originaria, recesso con liquidazione della partecipazione mediante riduzione del capitale ecc.) anche quali conseguenze di operazioni straordinarie societarie (per esempio fusioni e scissioni con concambio);
- c) da atti od operazioni straordinarie societarie relative ai soci che siano società (ad esempio fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di aziende che contengano partecipazioni ecc.).

Tali fattispecie determinano una "variazione della compagine sociale" e quindi la necessità di effettuare la comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 2470 del codice civile.

Il deposito della suddetta comunicazione deve avvenire comunque entro il termine di 30 giorni dalla variazione della compagine sociale (iscrizione del trasferimento della partecipazione, sottoscrizione dell'aumento di capitale o efficacia dell'operazione straordinaria).

Nelle ipotesi anzidette la comunicazione potrà essere effettuata anche a cura del notaio in un momento successivo al deposito dell'atto che determina il trasferimento delle partecipazioni con la necessità però di attendere la relativa iscrizione.

Nel caso in cui il notaio, munito di apposita delega/procura, presentasse, in luogo dell'amministratore, la comunicazione al Registro Imprese la pratica dovrà essere annullata in quanto la data di iscrizione della variazione della compagine sociale non può essere successiva alla data di deposito della comunicazione.

CCIAA di Napoli

**IL CONSERVATORE**

Dott. Roberto Parisio

*Firma digitale ai sensi*

*Dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005*

**Napoli, 20 giugno 2018**